Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 46

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 24 febbraio 1940 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CASA DI SUA MAESTÀ IL RE E IMPERATORE

LEGGI E DECRETI

1939

1940

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

CASA DI SUA MAESTÀ IL RE E IMPERATORE

AVVISO DI CORTE

Sua Altezza Reale la Principessa di Piemonte alle ore 1,25 di oggi 24 corrente ha felicemente dato alla luce una Principessa alla Quale saranno imposti i nomi di Maria Gabriella.

Il Ministro della Casa di Sua Maestà il RE e IMPERATORE, d'ordine della Maestà Sua, ha immediatamente comunicato il lieto evento al DUCE del Fascismo, Capo del Governo, ed alle Loro Eccellenze:

i Cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata e Collaresse;
il Presidente del Senato del Regno;
il Presidente della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;
i Ministri Segretari di Stato;
i Grandi Ufficiali dello Stato;
i Capi Missione del Corpo Diplomatico Estero accreditato presso la Reale ed Imperiale Corte;
ai Componenti le Case Civile e Militare di Sua Maestà il RE e IMPERATORE e la Corte di Sua Maestà la Regina e Imperatrice;
ai Capi delle Case e Corti dei Reali Principi e delle Reali Principesse;
ai Capi delle cessate Case e Corti.

Roma, li 24 Febbraio 1940-XVIII

(761)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2202.
Estensione dell'obbligo della distribuzione delle maschere antigas a tutti gli operai delle industrie ed a tutto il personale delle Amministrazioni statali, parastatali ed ausiliarie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'obbligo di essere fornito di maschera antigas oltre che al personale di cui alla lettera *c*) dell'art. 3 del regolamento per l'esecuzione della legge 6 aprile 1933-XI, n. 284, approvato con R. decreto 4 aprile 1938-XVI, n. 490, è esteso a tutto il personale di qualunque stabilimento e azienda industriale situati nelle località di cui all'art. 1 del predetto regolamento.

Art. 2.

Ugualmente, entro i termini stabiliti dall'art. 3 della presente legge, anche tutto il personale degli Enti statali, parastatali, delle Provincie, dei Comuni, degli altri Enti pubblici locali e dei Consorzi, compresi nelle località stabilite dall'art. 1 del predetto regolamento, dovrà essere fornito di maschere antigas a cura e a spese della rispettiva Amministrazione.

Art. 3.

L'acquisto delle maschere occorrenti a tutto il personale di cui ai precedenti articoli 1 e 2 dovrà essere compiuto entro il 30 giugno 1942-XX, in modo da raggiungere, al termine di ogni anno finanziario, le seguenti aliquote di distribuzione per ciascuna azienda, industria e stabilimento e per ciascun Ente statale e parastatale, Provincia e Comune:

al 30 giugno 1939-XVII: il 30 per cento di tutto il personale presente a tale data;
al 30 giugno 1940-XVIII: il 45 per cento di tutto il personale presente a tale data;
al 30 giugno 1941-XIX: il 70 per cento di tutto il personale presente a tale data;
al 30 giugno 1942-XX: il 100 per cento di tutto il personale presente a tale data.

Il primo 20 per cento dovrà essere costituito da maschere di tipo analogo a quello da distribuirsi ai reparti territoriali delle Forze armate (modello T 35 o simile); il rimanente potrà essere di maschere del modello per popolazione civile.

Art. 4.

In armonia a quanto è disposto nell'art. 2 del regolamento per l'igiene generale del lavoro, approvato con R. decreto 14 aprile 1927-V, n. 530, l'acquisto delle maschere per tutto il personale delle industrie dovrà essere fatto a cura e a spese dei datori di lavoro.

Art. 5.

Gli Enti statali che debbono provvedere di maschere il proprio personale dovranno farne richiesta attraverso il rispettivo Ministero alla Direzione del servizio chimico militare, che provvederà all'acquisto per conto dei Ministeri stessi e ne curerà il collaudo e la distribuzione.

Art. 6.

Per gli stabilimenti e le aziende industriali, impiantati posteriormente al 1° luglio 1939-XVII, come pure per tutti i nuovi Enti pubblici statali, parastatali, provinciali, comunali, consorziali e locali, l'acquisto obbligatorio delle maschere dovrà essere effettuato in un periodo di quattro anni, a cominciare dal 1° luglio successivo a quello dell'impianto, con la proporzione, nel tempo e nella quantità delle maschere (tipo T 35 per popolazione civile od analoghi) stabilita dall'art. 3 della presente legge.

Art. 7.

Restano ferme:

a) le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 6 aprile 1933-XI, n. 284, e dell'art. 11 del regolamento per la sua esecuzione, circa la provvista, conservazione e manutenzione delle maschere;

b) le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 6 aprile 1933-XI, n. 284, e degli articoli 12 e 13 del regolamento per la sua esecuzione, circa le ispezioni da eseguirsi per l'accertamento della rigorosa esecuzione delle disposizioni della presente legge;

c) le disposizioni di cui all'art. 7 della legge 6 aprile 1933-XI, n. 284, e dell'art. 14 del regolamento per la sua esecuzione, circa la denuncia delle infrazioni e la conseguente penalità.

Art. 8.

È abrogato il R. decreto-legge 27 luglio 1938-XVI, n. 1429.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 24 agosto 1939-XVII, n. **2203.**

Approvazione dello statuto del Regio istituto tecnico industriale di Udine.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Visto il R. decreto-legge 17 maggio 1938-XVI, n. 1020, concernente fra l'altro, l'istituzione in Udine di un Regio istituto tecnico industriale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato, con effetto dal 16 ottobre 1937-XV, l'unito statuto del Regio istituto tecnico industriale di Udine, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 418, foglio 91. — MANCINI

Statuto del Regio istituto tecnico industriale di Udine

Art. 1.

Il Regio istituto tecnico industriale di Udine ha lo scopo di preparare al conseguimento del diploma di perito industriale capotecnico, che abilita all'esercizio delle funzioni di collaborazione direttiva nel campo tecnico esecutivo, presso gli opifici, i laboratori industriali e artigiani nonchè all'esercizio professionale ed all'impiego nei pubblici uffici.

All'Istituto sono annessi:

1° corsi per maestranze che hanno il fine di accrescere, con insegnamenti culturali, tecnologici, grafici e pratici, la capacità di lavoro, tecnica e produttiva dei prestatori d'opera;

2° una Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale e artigiano.

Art. 2.

L'Istituto è costituito da:

a) un corso preparatorio per i licenziati dalla Scuola di avviamento professionale a tipo industriale;

b) un corso superiore di quattro anni per l'indirizzo specializzato « Costruttori aeronautici ».

La Regia scuola secondaria di avviamento professionale è costituita da un corso triennale, il cui ordinamento organico è disciplinato dalla legge 22 aprile 1932-X, n. 490.

L'unita tabella organica indica il numero dei corsi completi di classi.

Ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio dell'Istituto.

Art. 3.

L'Istituto, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:

a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale di L. 444.000 annue;

b) di un contributo del Consiglio provinciale delle corporazioni di Udine per L. 23.000 annue;

c) di un contributo della Cassa di risparmio di L. 16.000 annue;

d) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

e) degli ulteriori contributi, sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 4.

Alla Provincia ed al comune di Udine fanno carico gli oneri stabiliti dalle disposizioni del testo unico della legge comunale e provinciale approvato col R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, riferentisi all'Istituto ed all'annessa Scuola secondaria di avviamento professionale.

Art. 5.

Sono organi dell'Istituto:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Preside;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante della provincia di Udine;

c) di un rappresentante del comune di Udine;

d) di un rappresentante del Consiglio provinciale delle corporazioni di Udine;

e) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario;

f) di un rappresentante per ciascuno degli enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con somma annua non inferiore a L. 5000 oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione una volta tanto, non inferiore alle lire 50.000.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto. Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il preside nella preparazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico, le classi nelle quali ciascun titolare ha l'obbligo di insegnare e gli altri posti da ricoprirsi con personale di ruolo o incaricato.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori dell'Istituto e la riscossione delle tasse scolastiche, a' sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, spetta al Consiglio d'amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio d'amministrazione designa, anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al preside deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio d'amministrazione nel limite massimo di L. 1000. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni dell'Istituto tecnico industriale sono quelle stabilite dal R. decreto-legge 19 novembre 1936-XV, n. 2063.

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita, di anno in anno, dal Consiglio d'amministrazione dell'Istituto.

Art. 14.

Per gli esoneri totali o parziali dal pagamento delle tasse scolastiche, si applicano le disposizioni vigenti per tutti gli istituti e scuole d'istruzione media.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio d'amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Tabella organica del Regio istituto tecnico industriale di Udine (a)

L'Istituto ha due corsi completi di classi per « costruttori aeronautici ».
Il corso preparatorio ha due classi.

I. - *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruoli		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. Presidenza senza insegnamento	1	Gruppo *A* Grado 6°	—	
2. Lettere italiane - Storia	1	Ruolo *A* Gruppo *A* Gradi dal 10° al 7°	—	In tutte le classi di un corso superiore, storia anche in una classe del corso preparatorio.
3. Tecnologia meccanica - Laboratorio tecnologico.	1	Id.	1	In tutte le classi di un corso superiore.
4. Aerotecnica e costruzioni aeronautiche - Disegno di costruzioni aeronautiche.	1	Id.	1	Id.
5. Matematica e fisica . .	1	Id.	1	In tutte le classi di un corso superiore; matematica anche in una classe del corso preparatorio.
6. Meccanica - Macchine termiche - Disegno.	1	Id.	1	In tutte le classi di un corso superiore; disegno anche in una classe del corso preparatorio.
7. Lingua straniera. . . .	—	—	2	
8. Chimica Scienze naturali - Geografia.	—	—	1	
9. Lettere italiane - Italiano e storia.	—	—	2	
10. Elettrotecnica	—	—	1	
11. Elementi di diritto . .	—	—	1	
12. Religione	—	—	1	

(a) I posti di ruolo dell'annessa scuola d'avviamento sono compresi nell'organico di cui al R. decreto 25 giugno 1931-IX, n. 951 e successive modificazioni.

II. — *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICA	Posti di ruolo: N.	Posti di ruolo: Gruppo e grado	Incaricati retribuiti	NOTE
1. Assistenti	1	Gruppo *B* Gradi dall'11° al 9°	—	
2. Capofficina per le macchine utensili.	1	Id.	—	
3. Capofficina per l'aggiustaggio.	1	Id.	—	
4. Capofficina fucinatore e per i trattamenti termici	1	Id.	—	
5. Capofficina falegname ebanista.	1	Id.	—	
6. Capofficina per le costruzioni aeronautiche.	1	Id.	—	
7. Sottocapofficina per l'aggiustaggio.	1	Gruppo *C* Grado 12°	—	
8. Sottocapofficina macchine utensili.	1	Id.	—	
9. Sottocapofficina	—	—	2	
10. Segretario economo . .	1	Gruppo *B* Grado 11°	—	
11. Vice segretario	1	Gruppo *B* Grado 12°	—	
12. Applicati	—	—	2	

III. - *Personale di servizio.*

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Bidelli	5	Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

LEGGE 11 gennaio 1940-XVIII, n. 50.
Disciplina delle Mostre d'arte antica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' vietato l'invio all'estero, per Mostre o Esposizioni, di opere d'arte antica e di manoscritti appartenenti allo Stato o a qualsiasi altro ente ed istituto legalmente riconosciuto.

La presente disposizione si applica anche agl'incunaboli della stampa e ai libri rari, dei quali si abbiano nelle biblioteche pubbliche meno di tre esemplari. Ove invece esistano più di tre esemplari, l'invio all'estero è subordinato all'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale, secondo le modalità di cui al successivo art. 2.

Art. 2.

Chiunque intenda inviare all'estero, per Mostre o Esposizioni, opere d'arte antica, manoscritti, incunaboli della stampa e libri rari, appartenenti a privati, deve ottenere l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale.

Il Ministro può subordinare la propria autorizzazione a determinate condizioni e garanzie.

L'autorizzazione può essere negata dal Ministro in casi eccezionali, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti.

Art. 3.

Per le opere, di cui è autorizzato l'invio all'estero per Mostre o Esposizioni, sarà rilasciata degli uffici di esportazione di oggetti di antichità e di arte o dalle Regie soprintendenze bibliografiche la licenza di esportazione temporanea, previa determinazione del valore dell'opera in base alle norme in vigore.

Il Ministro per l'educazione nazionale, quando riconosca nella mostra o esposizione una alta finalità culturale, può, di concerto con quello per le finanze, consentire l'esonero dal deposito cauzionale di cui all'art. 164 del regolamento approvato con il R. decreto 30 gennaio 1913, n. 363.

Art. 4.

Nell'interno del Regno non può essere tenuta ogni anno più di una Mostra o Esposizione nazionale con opere d'arte antica di proprietà dello Stato o di qualsiasi altro ente e istituto legalmente riconosciuto.

Le Mostre a carattere locale possono essere autorizzate dal Ministro per l'educazione nazionale, in numero non maggiore di due ogni anno, soltanto nel caso che le opere da esporre siano prevalentemente di proprietà dei privati o degli enti o istituti legalmente riconosciuti e si trovino in maggior parte nella città stessa dove la Mostra avrebbe sede.

Le relative domande dovranno pervenire al Ministro per l'educazione nazionale entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello in cui s'intende tenere la Mostra o Esposizione.

Le Mostre contemplate in questo articolo saranno autorizzate previo concerto con i Ministri per le finanze, per le corporazioni e per la cultura popolare.

Art. 5.

Le Mostre o Esposizioni d'opere d'arte antica appartenenti a privati devono essere autorizzate dal Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 6.

Nell'interno del Regno, i manoscritti, gli incunaboli della stampa e i libri rari potranno figurare soltanto in mostre che siano organizzate da biblioteche governative o da biblioteche di pubblici enti.

Tali Mostre devono essere autorizzate dal Ministro per l'educazione nazionale, il quale potrà richiedere l'adozione di tutti quei mezzi di garanzia che valgano a tutelare la conservazione e l'incolumità delle opere esposte.

Art. 7.

Nel caso in cui l'opera, della quale è stato autorizzato l'invio all'estero per Mostre o Esposizioni, non viene reimportata nel termine fissato con il decreto di autorizzazione, si applicano le disposizioni attualmente in vigore per i casi di mancata reimportazione di cose di interesse artistico o storico.

Detto termine può, su richiesta dell'interessato, essere prorogato, ma in ogni caso non può superare la durata della Mostra o Esposizione.

Art. 8.

Le disposizioni della presente legge non si applicano alle Mostre o Esposizioni di opere di artisti viventi o di opere la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni, nè alle Mostre o Esposizioni a scopo commerciale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 gennaio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL — RICCI — PAVOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 25 gennaio 1940-XVIII, n. 51.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1617, che modifica il diritto erariale sui biglietti d'ingresso agli spettacoli cinematografici

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1617, che modifica il diritto erariale sui biglietti d'ingresso agli spettacoli cinematografici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — PAVOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 4 gennaio 1940-XVIII, n. 52.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa della Beata Maria Vergine del Carmine, in località Pittore, del comune di San Giorgio a Cremano (Napoli).

N. 52. R. decreto 4 gennaio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli in data 10 maggio 1936-XIV, relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa della Beata Maria Vergine del Carmine, in località Pittore, del comune di San Giorgio a Cremano (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 4 gennaio 1940-XVIII, n. 53.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita detta Compagnia dei SS. Quaranta Martiri del Casalotto, con sede in Palermo.

N. 53. R. decreto 4 gennaio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita detta Compagnia dei SS. Quaranta Martiri del Casalotto, con sede in Palermo.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 4 gennaio 1940-XVIII, n. 54.

Dichiarazione formale dei fini dell'Arciconfraternita dei Santi Anna e Luca dei professori di belle arti, con sede in Napoli.

N. 54. R. decreto 4 gennaio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi dell'Arciconfraternita dei Santi Anna e Luca dei professori di belle arti, con sede in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 4 gennaio 1940-XVIII, n. 55.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa di San Bernardo in Barbaiana di Lainate (Milano).

N. 55. R. decreto 4 gennaio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene soppressa la Fabbriceria della Chiesa di San Bernardo in Barbaiana di Lainate (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1940-XVIII

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 1° gennaio 1940-XVIII.

Determinazione dei compensi spettanti ai sanitari ospedalieri per i ricoverati in corsia comune a carico degli Enti mutualistici, che gestiscono Casse mutue per malattia.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 82 del R. decreto 30 settembre 1938, n. 1631, con cui si attribuisce al Ministero dell'interno la determinazione del compenso fisso spettante ai sanitari ospedalieri per i ricoverati in corsia comune a carico di Enti mutualistici, che gestiscono Casse mutue per malattia;

Inteso il Ministero delle corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il compenso fisso per i ricoverati in corsia comune a carico degli Enti sopraindicati, da devolvere dalle Amministrazioni ospedaliere ai sanitari curanti, agli effetti dell'art. 82 del R. decreto 30 settembre 1938, n. 1631, è stabilito come segue:

a) Ospedali di 1ª e 2ª categoria ovunque situati ed ospedali di 3ª categoria situati in capoluoghi di Provincia:

L. 80 in reparto di medicina;
L. 110 in reparto di chirurgia;

b) Ospedali di 3ª categoria situati in Comuni non capoluoghi di Provincia:

L. 70 in reparto di medicina;
L. 90 in reparto di chirurgia;

c) Infermerie:

L. 60 in medicina;
L. 70 in chirurgia.

Art. 2.

Per i ricoveri a scopo di osservazione che non comportino una degenza superiore ai quattro giorni, in qualunque Istituto di cura, il compenso resta fissato nella misura corrispondente a quella prevista per i ricoveri in reparto medico dell'Istituto medesimo.

Art. 3.

Le Amministrazioni ospedaliere devono effettuare la ripartizione dei compensi ai sanitari, in conformità di accordi tra il Sindacato nazionale fascista dei medici e l'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego.

In caso di disaccordo, disporrà il Ministero dell'interno, inteso quello delle corporazioni.

Art. 4.

Le convenzioni stipulate tra gli Istituti di cura sopraindicati e gli Enti mutualistici per il ricovero degli iscritti debbono essere uniformate alle presenti norme, entro sei mesi dalla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, fermo restando che il compenso per i sanitari curanti, di cui all'art. 1, sarà corrisposto con decorrenza dal 1° gennaio 1940.

Per la liquidazione dei compensi relativi all'anno 1939 saranno date istruzioni dai Ministeri dell'interno e delle corporazioni d'intesa fra loro.

Roma, addì 1° gennaio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(701)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926 n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso in data 9 febbraio 1940-XVIII alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 gennaio 1940-XVIII, n. 6, che contiene disposizioni per l'applicazione dell'imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali.

(738)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le Finanze ha rimesso in data 9 febbraio 1940-XVIII alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 gennaio 1940-XVIII, n. 11, concernente modificazioni alla tariffa generale dei dazi generali.

(739)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso in data 9 febbraio 1940-XVIII alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 gennaio 1940-XVIII, n. 7, concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi.

(740)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaro dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2 della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 12 febbraio 1940 in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaio sig. Cotroneò Giovambattista, residente nel comune di Reggio di Calabria, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 2 marzo 1940 in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953.

Roma, addì 20 febbraio 1940-XVIII

(719) p. *Il Ministro*: PELOSI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buono di pagamento

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 135

E' stato constatato lo smarrimento del buono di pagamento emesso dalla Direzione generale del Debito pubblico, n. 58-47, di L. 780, in data 5 luglio 1937, da effettuarsi dalla Sezione di Regia tesoreria di Padova a favore di Mossolin Annita di Silvio, domiciliata presso l'avv. Sinconati Urbano in Cavarzere (Venezia), quale corrispettivo di semestralità maturate su certificato nominativo di rendita pubblica.

A termini dell'art. 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, e 666 delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso, senza che siano notificate opposizioni, sarà provveduto ad emettere un duplicato di detto buono.

Roma, addì 19 febbraio 1940-XVIII

(721) *Il direttore generale*: POTENZA

MINISTERO DELLE FINANZE

Premi alle Provincie che non risultano vincitrici nelle estrazioni dei giorni 4 e 5 febbraio 1940-XVIII della Grande Lotteria Nazionale E 42 - Manifestazione 1939-40-XVIII.

Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti estratti in Roma il giorno 8 *febbraio* 1940-XVIII

N.	Provincia	Serie	Numero		Premio
1)	Prov. di Agrigento . .	serie R	n. 93183	–	Premio di L. 4.700
2)	» » Ancona. . . .	» AA	» 28783	–	» » » 6.200
3)	» » Aosta	» K	» 25065	–	» » » 3.800
4)	» » Apuania . . .	» S	» 21004	–	» » » 3.000
5)	» » Arezzo	» AH	» 99243	–	» » » 5.300
6)	» » Ascoli Piceno .	» E	» 49243	–	» » » 3.800
7)	» » Asti	» AR	» 37886	–	» » » 4.400
8)	» » Avellino . . .	» J	» 30649	–	» » » 3.400
9)	» » Belluno . . .	» F	» 48744	–	» » » 3.000
10)	» » Brindisi. . . .	» O	» 16802	–	» » » 5.600
11)	» » Cagliari . . .	» AV	» 68675	–	» » » 6.100
12)	» » Catanzaro . .	» AU	» 59591	–	» » » 5.500
13)	» » Chieti	» AE	» 22717	–	» » » 6.100
14)	» » Cremona . . .	» AA	» 43505	–	» » » 10.000
15)	» » Cuneo	» J	» 44057	–	» » » 9.900
16)	» » Enna	» K	» 40521	–	» » » 2.000
17)	» » Foggia . . .	» AH	» 17904	–	» » » 5.700
18)	» » Forlì.	» Z	» 88181	–	» » » 6.600
19)	» » Frosinone . . .	» AC	» 39472	–	» » » 3.100
20)	» » Littoria . . .	» AV	» 86635	–	» » » 4.000
21)	» » Lucca	» M	» 43999	–	» » » 7.400
22)	» » Macerata . .	» D	» 79988	–	» » » 2.900
23)	» » Mantova . . .	» AZ	» 79552	–	» » » 9.500
24)	» » Matera . . .	» AL	» 13581	–	» » » 2.000
25)	» » Messina . . .	» AL	» 14035	–	» » » 7.400
26)	» » Nuoro	» J	» 79869	–	» » » 2.000
27)	» » Perugia . . .	» P	» 57524	–	» » » 6.000
28)	» » Pesaro	» AC	» 73134	–	» » » 4.100
29)	» » Pescara. . . .	» L	» 74408	–	» » » 3.600
30)	» » Pola	» T	» 44648	–	» » » 4.300
31)	» » Potenza . . .	» F	» 02552	–	» » » 3.100
32)	» » Ragusa . . .	» B	» 15845	–	» » » 2.600
33)	» » Reggio Calabria	» AL	» 41728	–	» » » 6.500
34)	» » Rieti	» AF	» 66561	–	» » » 2.100
35)	» » Rovigo. . . .	» AF	» 99908	–	» » » 4.700
36)	» » Sassari . . .	» T	» 58864	–	» » » 3.500
37)	» » Siracusa . . .	» AP	» 41232	–	» » » 3.400
38)	» » Sondrio . . .	» AD	» 87994	–	» » » 3.000
39)	» » Terni.	» AP	» 42880	–	» » » 4.000
40)	» » Trieste . . .	» G	» 23581	1° premio	» » 10.000
41)	» » Trieste . . .	» Z	» 50037	2° premio	» » 5.000
42)	» » Viterbo . . .	» AE	» 99407	–	» » » 3.200
43)	» » Zara	» AE	» 99665	–	» » » 2.000
44)	» » Somalia . . .	» C	» 52698	–	» » » 2.500
45)	» » Isole dell'Egeo	» AI	» 87649	–	» » » 2.000
46)	» » Amhara . . .	» G	» 52874	–	» » » 3.100
47)	» » Albania . . .	» M	» 08303	–	» » » 2.000

I biglietti vincenti dovranno essere presentati o fatti pervenire a rischio dei mittenti al Ministero delle finanze - Servizi del Lotto - entro il 180° giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del Bollettino ufficiale dell'estrazione.

I relativi premi saranno pagati, previo il necessario controllo, dal Ministero predetto, mediante vaglia cambiario della Banca d'Italia, ai singoli esibitori od ai mittenti dei biglietti secondo le generalità da essi fornite.

Decorso detto termine i biglietti vincenti non presentati, saranno prescritti e, pertanto, inesigibili.

Roma, addì 12 febbraio 1940-XVIII.

p. *Il Ministro per le finanze*
Presidente del Comitato generale delle lotterie nazionali
FERRARA

(723)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 43

del 21 febbraio 1940-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	78,26
Francia (Franco)	44,35
Svizzera (Franco)	444,05
Argentina (Peso carta)	4,59
Belgio (Belgas)	3,3325
Canadà (Dollaro)	16,95
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira egiziana)	80,26
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,41
Norvegia (Corona)	4,476
Olanda (Fiorino)	10,524
Portogallo (Scudo)	0,7229
Svezia (Corona)	4,695
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	70,80
Id. 3,50 % (1902)	69,625
Id. 3,00 % Lordo	50,05
Id. 5 % (1935)	91,475
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	67,70
Id. Id. 5 % (1936)	92,75
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,35
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	99,925
Id. Id. 5 % Id. 1941	99,15
Id. Id. 4 % Id. 15 febbraio 1943	91,60
Id. Id. 4 % Id. 15 dicembre 1943	91,40
Id. Id. 5 % Id. 1944	95,425

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Prisco, in liquidazione, con sede in San Prisco, frazione del comune di Santa Maria Capua Vetere (Napoli).

Nella seduta tenuta il 5 febbraio 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Prisco, in liquidazione, con sede in San Prisco frazione del comune di Santa Maria Capua Vetere (Napoli), l'avv. Alfonso Forgiuele di Mario è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(707)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Candido, in liquidazione, con sede in San Candido (Bolzano).

Nella seduta tenuta il 10 febbraio 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Candido, in liquidazione, con sede in San Candido (Bolzano), il rag. Giuseppe Frisanco di Giuseppe è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(708)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore della sezione medico micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Chieti.

IL DUCE DEL FASCISMO CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 71, 76, 77 ed 81 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 84 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Ritenuta la necessità di provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso interno per titoli ed esami per il conferimento del posto di direttore della sezione medico micrografica presso il Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Chieti;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del suindicato concorso è così costituita:

Presidente: Petragnani prof. Gianni, direttore generale della Sanità pubblica, prefetto del Regno;

Membri: Casagrandi prof. Oddo, direttore dell'Istituto d'igiene della Regia università di Padova; Sotti prof. Guido, direttore dell'Istituto di anatomia patologica della Regia università di Roma; Maggiora-Vergano prof. Romano, capo del Laboratorio di micrografia e batteriologia presso l'Istituto di sanità pubblica; Manzini dott. Giuseppe, direttore del reparto medico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Bologna;

Segretario: Giordano dott. Giuseppe, vice segretario nell'Amministrazione dell'interno.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà la sua sede a Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 7 febbraio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(730)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a 10 posti di sostituto direttore aggiunto in prova nel ruolo degli Uffici provinciali delle corporazioni (gruppo A, grado 10°).

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali, ed i successivi Regi decreti 5 settembre 1938, n. 1514, e 29 giugno 1939, n. 898;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente la ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;
Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli Enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente la estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;
Visto il R. decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, che modifica il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali delle corporazioni e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 25 gennaio 1937, n. 1203, che approva i ruoli organici del personale degli Uffici provinciali delle corporazioni;
Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione e la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;
Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei caduti della guerra europea;
Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;
Visto il decreto 3 ottobre 1939-XVII del Capo del Governo, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XVIII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di sostituto direttore aggiunto in prova nel ruolo dei direttori e sostituti direttori degli Uffici provinciali delle corporazioni (gruppo *A*, grado 10°).

Al concorso non possono partecipare le donne, nè gli appartenenti alla razza ebraica secondo le norme stabilite dall'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta la laurea in giurisprudenza conseguita in una delle Università del Regno, oppure la laurea rilasciata da uno degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, compresa l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, oppure la laurea in scienze sociali e sindacali rilasciata dall'Università di Ferrara e la laurea in scienze politiche e amministrative conseguita presso la Facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma e presso la Scuola preesistente della Facoltà stessa, ovvero una delle lauree conseguite presso le Scuole e Facoltà analogamente ordinate in altre Università ed Istituti superiori del Regno ai sensi dell'art. 36 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero delle corporazioni (Servizio centrale Consigli e Uffici provinciali delle corporazioni) entro il termine perentorio di 60 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Detto limite massimo di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato dopo il 5 maggio 1936-XIV a relative operazioni militari.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista, o per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, a relative operazioni militari, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino inscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera b) si cumula con quella di cui alla lettera c) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo, in servizio dello Stato;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato su carta da bollo da L. 4, comprovante la iscrizione del candidato al P.N.F. o alla G.I.L. La iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, dal 16 gennaio 1935-XIII, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Per gli iscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (od anche dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento, e sottoposto al visto del segretario federale o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia, e vistato per ratifica da S. E. il Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato, o da uno dei Vice segretari: dovrà, inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero, dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F., mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero, e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato, o di uno dei Vice segretari.

Il certificato d'iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi, residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati da S. E. il Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato o da uno dei Vice segretari;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N., ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorra.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale e in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

8) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata dalle eventuali benemerenze di guerra coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, o che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato dopo il 5 maggio 1936-XIV a relative operazioni militari.

Detti aspiranti presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 o la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, o analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno provare tale loro qualità mediante la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, o infine mediante un'attestazione, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa; nella quale siano altresì indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta al candidato la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1936-XIV per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, o in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, e i figli degli invalidi di guerra e dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale o in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno dimostrare la loro qualità i primi, mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale, per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

10) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, o dai vedovi con prole;

11) fotografia recente del candidato, con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma, da parte del presidente del Tribunale o del Prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo, in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 4, 8, 9 e 10 dell'art. 4, insieme a copia dello stato di servizio rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 6, 7 e 8 del precedente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N. in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo precedente qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono, che dichiari la suddetta qualità.

I candidati che risiedano all'estero o nelle Colonie potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto, dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, per i coniugati.

E' ammessa la valutabilità dei requisiti, che diano titolo di preferenza per la nomina al posto, a norma delle disposizioni in vigore, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello, in cui i candidati ammessi alla prova orale, siano chiamati a sostenerla.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero (Servizio centrale Consigli e Uffici provinciali delle corporazioni) dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio.

I candidati che vengano in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di nuovi titoli preferenziali, valutabili a norma e nei limiti di cui all'ultimo comma del precedente articolo, per la nomina al posto di sostituto direttore aggiunto in prova, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del cap. 6 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale ed avrà luogo in Roma in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) Diritto civile (obbligazioni) e diritto commerciale;
2) Diritto costituzionale ed amministrativo;
3) Economia politica corporativa.

Prova orale:

La prova orale si svolgerà sulle materie che hanno formato oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

1) Diritto corporativo;
2) Legislazione sui Consigli provinciali delle Corporazioni;
3) Elementi di statistica;
4) Lingua francese.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

Art. 9.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato, una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Salvo le precedenze e le preferenze ai termini delle disposizioni in vigore, saranno osservate a parità di merito, le norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Art. 10.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 11.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di sostituto direttore aggiunto in prova nel ruolo dei direttori e sostituti direttori degli Uffici provinciali delle corporazioni e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a sostituto direttore aggiunto (grado 10°, gruppo *A*) dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, 3° comma del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a sostituto direttore aggiunto, con riserva di anzianità.

Art. 12.

A coloro che conseguiranno la nomina a sostituto direttore aggiunto in prova compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile di L. 800, diminuito del 12% a mente, del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e del 6 % a mente del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, e aumentato a mente dei Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, e della legge 20 aprile 1939, n. 591, oltre l'aggiunta di famiglia in quanto ne abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conserveranno il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro, sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 gennaio 1940-XVIII

p. Il Ministro: AMICUCCI.

(709)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a 20 posti di capo ragioniere di 5ª classe in prova nel ruolo degli Uffici provinciali delle corporazioni (gruppo B, grado 11°).

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali, ed i successivi Regi decreti 5 settembre 1938, n. 1514, e 29 giugno 1939, n. 898;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente la ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli Enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2011, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti di guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, col quale vengono estese a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, che modifica il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali delle corporazioni, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 25 gennaio 1937, n. 1203, che approva i ruoli organici del personale degli Uffici provinciali delle corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione e la legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e congiunti dei caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Visto il decreto 3 ottobre 1939-XVII del Capo del Governo, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno XVIII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 20 posti di capo ragioniere di 5ª classe in prova nel ruolo dei capi ragionieri degli Uffici provinciali delle corporazioni (gruppo *B*, grado XI).

Al concorso non possono partecipare le donne, nè gli appartenenti alla razza ebraica, secondo le norme stabilite dall'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII, n. 1728.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato dalla Sezione commerciale di un Istituto tecnico del Regno oppure il corrispondente diploma secondo gli ordinamenti scolastici anteriori alla legge 15 giugno 1931, n. 889.

Possono del pari essere ammessi al concorso i candidati i quali, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui sopra, siano provvisti di laurea in scienze economiche e commerciali compresa quella rilasciata dall'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano o di ragioneria conseguita presso un Istituto superiore di scienze economiche e commerciali del Regno o della laurea in scienze economiche e marittime rilasciata dall'Istituto superiore di Napoli.

Non sono ammessi i titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli sopra indicati rilasciati dal cessato Impero austro-ungarico.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 6 dovranno essere presentate e dovranno pervenire al Ministero delle corporazioni (Servizio centrale dei Consigli e Uffici provinciali delle corporazioni) entro il termine perentorio di 60 giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Detto limite massimo di età è elevato di 5 anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato dopo il 5 maggio 1936-XIV a relative operazioni militari.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra o per la causa fascista, o per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A.O. ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, e per coloro che, in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato, dopo il 5 maggio 1936-XIV, a relative operazioni militari, quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valore militare o abbiano conseguito promozione per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta da bollo da L. 4;

3) certificato, su carta da bollo da L. 4, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante la iscrizione del candidato al P.N.F. o alla G.I.L. La iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie del-

l'Africa Orientale, dal 16 gennaio 1935-XIII, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Per gli iscritti al P.N.F. in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (od anche dal vice segretario se trattasi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento, e sottoposto al visto del segretario federale o, in sua vece, del vice segretario federale o del segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia, e vistato per ratifica da S. E. il Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato, o da uno dei vice segretari dovrà inoltre attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nella iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini residenti all'estero, dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F., mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4 rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero, e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato, o di uno dei Vice segretari.

Il certificato d'iscrizione al P.N.F. dei cittadini sammarinesi, residenti nel territorio della Repubblica, dovrà essere firmato dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri.

Il certificato di appartenenza al P.N.F. dei cittadini sammarinesi, residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sammarinesi i certificati attestanti la iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati da S. E. il Segretario del P.N.F. Ministro Segretario di Stato o da uno dei Vice segretari;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 12;

6) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

7) certificato medico rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N., ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A.O., ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14 n. 3 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

8) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Presenteranno invece copia dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, o che, in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato dopo il 5 maggio 1936-XIV a relative operazioni militari.

Detti aspiranti presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale del 1922 o la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, o analoga dichiarazione per l'applicazione del R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A.O. ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno provare tale loro qualità mediante la esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, o infine mediante un'attestazione, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, nella quale siano altresì indicati i documenti, in base ai quali è stata riconosciuta al candidato la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1936-XIV per la difesa delle Colonie dell'A.O. o in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, e i figli degli invalidi di guerra e dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi alla data predetta per la difesa delle Colonie dell'A.O. o in seguito a partecipazione ad operazioni militari, durante il servizio non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936-XIV, dovranno dimostrare la loro qualità i primi, mediante certificato, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

10) stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, o dai vedovi con prole;

11) fotografia recente del candidato, con la sua firma autenticata dal Podestà o da un notaio, qualora il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del precedente articolo debbono essere in data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma, da parte del presidente del Tribunale e del Prefetto, non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatorato di Roma.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo, in servizio presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 4, 8, 9 e 10 dell'art. 4, insieme a copia dello stato di servizio rilasciato e autenticato dai superiori gerarchi.

I concorrenti non impiegati di ruolo, che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 6, 7 e 8 del precedente articolo, un certificato rilasciato, su carta da bollo da L. 4, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M.V.S.N in servizio permanente effettivo, sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 2, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo precedente qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono, che dichiari la suddetta qualità.

I candidati che risiedano all'estero o nelle Colonie potranno presentare in termine la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso, salvo quanto è disposto dall'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542 per i coniugati.

E' ammessa la valutabilità dei requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto, a norma delle disposizioni in vigore, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ma non oltre il giorno precedente a quello, in cui i candidati ammessi alla prova orale, siano chiamati a sostenerla.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero (Servizio centrale Consigli e Uffici provinciali delle corporazioni) dopo il termine di cui all'art. 3 e di quelle insufficientemente o irregolarmente documentate.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio.

I candidati che vengano in possesso, dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di nuovi titoli preferenziali, valutabili a norma e nei limiti di cui all'ultimo comma del precedente articolo, per la nomina al posto di capo ragioniere di 5ª classe in prova, sono tenuti a presentare i documenti che comprovino i titoli stessi prima di sostenere la prova orale, sempre che vi siano ammessi.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove scritte e orali si osserveranno le norme del cap. 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale ed avrà luogo in Roma in base al seguente programma.

Prove scritte:

1) Nozioni di diritto commerciale ed amministrativo;

2) Principi di economia politica corporativa;

3) Computisteria-ragioneria generale e ragioneria applicata alle aziende pubbliche.

Prova orale:

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

1) Elementi di diritto corporativo;

2) Nozioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

3) Legislazione sui Consigli provinciali delle corporazioni.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte, quanto quella orale saranno tenute.

Art. 8.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Salve le precedenze e le preferenze ai termini delle disposizioni in vigore, saranno osservate a parità di merito, le norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, nonchè dei Regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, 2 giugno 1936, n. 1172, e 21 ottobre 1937, n. 2179.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Sugli eventuali reclami, relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni 15 dalla pubblicazione della graduatoria, decide in via definitiva il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di capo ragioniere di 5ª classe in prova nel ruolo dei Capi ragionieri degli Uffici provinciali delle corporazioni e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina di capo ragioniere di 5ª classe (grado 11°, gruppo *B*) dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, 3° comma, del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina a capo ragioniere di 5ª classe, con riserva di anzianità.

Art. 11.

A coloro che conseguiranno la nomina a Capo ragioniere in prova compete esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè un assegno lordo mensile di L. 700, diminuito del 12 % a mente del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1491, e del 6 % a mente del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, e aumentato a mente dei Regi decreti-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e 27 giugno 1937, n. 1033, e della legge 20 aprile 1939, n. 591, oltre l'aggiunta di famiglia in quanto abbiano diritto, secondo le vigenti disposizioni.

Quelli che provengono da ruoli di personali statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giusto motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Ministro sarà dichiarato dimissionario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 gennaio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(710)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso a un posto di commesso nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regolamento per il servizio metrico, approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive aggiunte, riguardanti i provvedimenti a favore degli invalidi di guerra e per la causa nazionale;

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e 2 giugno 1936, n. 1172, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, riguardante i provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Vista la legge 3 gennaio 1939, n. 1, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, riguardante l'incremento demografico della Nazione;

Visto l'art. 5 del R. decreto 9 gennaio 1939-XVII, n. 206, che reca modificazioni al ruolo organico del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pratico al posto di commesso nel ruolo del personale subalterno nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso:

a) l'usciere capo e i bollatori uscieri attualmente in servizio nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi e che a giudizio del competente Consiglio d'amministrazione abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta;

b) gli operai permanenti dell'officina meccanica annessa all'Ufficio centrale metrico, aventi almeno 20 anni di servizio di ruolo.

Art. 3.

Coloro che intendono prendere parte al concorso dovranno presentare domanda in carta da bollo da L. 6 alla Direzione generale del personale, della previdenza e del collocamento (Divisione metrica) non oltre il 31 marzo 1940-XVIII.

Art. 4.

L'esame consisterà in una prova pratica, nella quale i concorrenti dovranno dimostrare di possedere una buona conoscenza sul modo di preparare apparecchi per l'esercitazione di chimica analitica ed attitudine a disimpegnare le mansioni di assistente al laboratorio dei saggi dei metalli preziosi.

Art. 5.

La prova avrà luogo in Roma presso l'Ufficio centrale metrico il giorno 30 maggio 1940-XVIII, alle ore 9.

Art. 6.

Con successivo provvedimento sarà nominata la Commissione giudicatrice del concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione.

Roma, addì 8 gennaio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(711)

Diario delle prove scritte del concorso a 10 posti di ispettore metrico aggiunto

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 10 del decreto Ministeriale 20 novembre 1939-XVII registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre successivo, registro 11, Corporazioni, foglio n. 294, con il quale venne indetto un concorso per esame a 10 posti di ispettore metrico aggiunto (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Considerato che nel cennato articolo venne espressa riserva di stabilire con successivo provvedimento la data delle prove scritte;

Vista la nota 7 gennaio 1940-XVIII, n. 7544/1.3.1-15 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri dà il suo assenso a che le prove stesse si svolgano nei giorni sottoindicati;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esame a dieci posti di ispettore metrico aggiunto in prova (grado 11°, gruppo *B*) nel ruolo della Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, indetto con il decreto citato nelle premesse, sono fissate per i giorni 11, 12, 13 e 14 aprile 1940-XVIII alle ore 9 in Roma.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 gennaio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: AMICUCCI

(712)

REGIA PREFETTURA DI RAVENNA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visto il proprio precedente decreto 30 dicembre 1937-XVI con il quale è stato bandito pubblico concorso per i posti vacanti di medico condotto dei comuni di Ravenna (condotta S. Alberto - Savarna); Alfonsine (4° reparto), Bagnacavallo (4° reparto); Casola Valsenio (2ª condotta), Faenza (Granarolo);

Visti i verbali delle operazioni eseguite dalla Commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria elaborata dalla Commissione stessa;

Visto il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria seguente del concorso a posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1937:

1) Dall'Aquila dott. Tomaso . . . . punti 6747/100
2) Lusa dott. Angelo . . . . » 67,29/100
3) Bianchi dott. Adelmo . . . . » 64,52/100
4) Servidori dott. Ambrogio . . . . . . » 61,54/100
5) Testi dott. Leopoldo . . . . » 60,65/100
6) Cavalieri d'Oro dott. Marco . . . . punti 57,18/100
7) Tabanelli dott. Giacomo . . . . » 56,18/100
8) Reatti dott. Petronio . . . . » 56/100
9) Tarroni dott. Giovanni . . . . » 55,84/100
10) Montanari dott. Cesare . . . . . . » 55,54/100
11) Turchetti dott. Aldo . . . . » 55,52/100
12) Girani dott. Natale . . . . » 55,06/100
13) Errani dott. Augusto . . . . » 54,50/100
14) Spada dott. Lorenzo . . . . » 53,56/100
15) Luccherini dott. Aldo . . . . » 51,30/100
16) Zaccagnini dott. Benigno . . . . . » 50/100
17) Marangoni dott. Felice . . . . . . » 49/100
18) Savini dott. Alberto . . . . » 48.45/100
19) Santolini dott. Pietro . . . . » 46,09/100
20) Corbara dott. Antonio . . . . » 45,58/100

Ravenna, addì 17 gennaio 1940-XVIII

Il prefetto: PASSERINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visto il proprio decreto di pari numero e data col quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1937;

Viste le sedi che i concorrenti hanno indicato nelle domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati candidati al concorso a posti vacanti di medico condotto alla data del 30 novembre 1937 sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno segnata:

1) Dall'Aquila dott. Tomaso - Faenza (Granarolo);
2) Bianchi dott Adelmo - Ravenna (S. Alberto - Savarna);
3) Servidori dott. Ambrogio - Bagnacavallo (4° reparto);
4) Testi dott. Leopoldo - Alfonsine (4° reparto);
5) Cavalieri d'Oro dott. Marco - Casola Valsenio (2ª condotta).

Ravenna, addì 17 gennaio 1940-XVIII

Il prefetto: PASSERINI

(427)

REGIA PREFETTURA DI LA SPEZIA

Graduatoria del concorso al posto di coadiutore medico presso il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LA SPEZIA

Visto il proprio decreto 30 dicembre 1938, n. 17899, col quale è stato bandito il concorso per il posto di coadiutore presso la Sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di La Spezia;

Vista la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto Ministeriale 11 giugno 1939-XVIII;

Visti gli articoli 36, 84 e 85 del testo unico delle leggi sanitarie vigenti e gli articoli 75 e 78 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

1) E' approvata la seguente graduatoria del concorso al posto nelle premesse indicato:

a) Dottoressa Benettino Carlotta, punti 139,83.

2) La dottoressa Benettino Carlotta viene, pertanto, dichiarata vincitrice del concorso al posto di coadiutore presso la Sezione medico-micrografica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di La Spezia.

Il preside dell'Amministrazione provinciale è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e della Provincia.

La Spezia, addì 15 gennaio 1940-XVIII

Il prefetto: AVENANTI

(522)

REGIA PREFETTURA DI BOLZANO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Veduti i precedenti decreti prefettizi nn. 30750 e 30750-*bis* del 26 agosto 1939-XVII con i quali venne rispettivamente approvata la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto della provincia di Bolzano vacanti al 30 novembre 1937-XVI e fatto luogo alla assegnazione delle sedi, dai vincitori del concorso richieste;

Vista la nota del podestà di Nova Levante n. 2456 in data 29 dicembre 1939-XVIII con la quale si comunica che il dott. Tubino Arturo, 4° classificato, dichiara di rinunciare alla condotta di Nova Levante;

Visti i telegrammi del podestà di Merano e di Borgo S. Giacomo con i quali viene comunicato che tanto il dott. Fanti Giovanni, 7° classificato, che il dott. Giannetto Nanni, 8° classificato, dichiarano di rinunciare alla condotta di Nova Levante;

Visto l'art. 23 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti vacanti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Viste le istanze dei concorrenti riconosciuti idonei in ordine di graduatoria;

Decreta:

Il candidato dott. Verdi Enrico, 9° classificato, è dichiarato vincitore del concorso ed assegnato alla sede di Nova Levante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Bolzano, addì 15 gennaio 1940-XVIII

p. *Il prefetto*: ALES

(529)

REGIA PREFETTURA DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Visti i propri decreti 26 agosto 1939-XVII, n. 24904, con i quali veniva provveduto, rispettivamente, all'approvazione della graduatoria del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia al 30 novembre 1937-XV e alla dichiarazione dei candidati risultati vincitori per le singole sedi messe a concorso;

Ritenuto che il dott. Umberto Osti, quinto classificato, dichiarato vincitore per la seconda condotta medica del comune di Granarolo Emilia ha presentato atto di rinuncia alla nomina a titolare della cennata condotta, come risulta dalla nota 29 novembre 1939-XVIII, n. 2782, del podestà dell'anzidetto Comune;

Ritenuto che il candidato dott. Walter Cantelli, 6° classificato, già designato a vincitore per la quarta condotta medica del comune di S. Giovanni in Persiceto, ha accettato, previa interpellazione, la designazione a vincitore per la seconda condotta medica di Granarolo dell'Emilia, indicata nell'ordine di preferenza inserito nella domanda di ammissione al concorso prima della quarta condotta medica di S. Giovanni in Persiceto;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII;

Visti gli articoli 53 e 26 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281:

Decreta:

Il dott. Walter Cantelli è dichiarato vincitore per la seconda condotta medica del comune di Granarolo dell'Emilia, in sostituzione del dott. Umberto Osti, rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi della Regia prefettura di Bologna e del comune di Granarolo dell'Emilia.

Bologna, addì 17 gennaio 1940-XVIII

Il prefetto: SALERNO

(526)

REGIA PREFETTURA DI GORIZIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti i precedenti decreti prefettizi n. 15649 del 29 agosto 1939-XVII con i quali fu rispettivamente provveduto all'approvazione della graduatoria dei candidati al posto di veterinario condotto del Consorzio Plezzo-Sonzia vacante al 30 novembre 1937-XVI nella provincia di Gorizia e quindi alla dichiarazione del vincitore nella persona del dott. Giuseppe Spilimbergo;

Considerato che il predetto, nominato titolare della predetta condotta consorziale con deliberazione 22 settembre 1939-XVII, ha rinunciato al posto con dichiarazione 15 gennaio 1940-XVIII;

Visto che il candidato secondo classificato in graduatoria è il dott. Luigi Coglot;

Visto il combinato disposto degli articoli 56 e 26 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Luigi Coglot, 2° classificato in graduatoria, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale di Plezzo e Sonzia.

Il presidente del Consorzio interessato è incaricato dell'esecuzione del presente decreto ai sensi dell'art. 56 del regolamento innanzi citato.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Gorizia, e pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Regia prefettura di Gorizia e dei Comuni interessati.

Gorizia, addì 19 gennaio 1940-XVIII

Il prefetto: CAVANI

(525)

REGIA PREFETTURA DI GENOVA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Visto il proprio decreto n. 40917 del 9 dicembre scorso col quale il dott Elia Stacchetti, 9° classificato nella graduatoria del concorso ai posti vacanti di medico condotto nella provincia al 30 novembre 1937-XVI, veniva dichiarato vincitore della condotta medica di Masone;

Visto il decreto n. 871 del 15 corrente mese col quale il dott. Elia Stacchetti veniva designato per la nomina in altra condotta dallo stesso chiesta a preferenza di quella di Masone:

Viste le rinuncie alla nomina nella su riferita condotta da parte dei dottori Colla Umberto e Marcone Agostino, rispettivamente 10° e 11° classificato;

Visti gli articoli 36 e 39 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, e gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Il dott. Luzzi Carlo di Francesco è dichiarato vincitore della condotta medica di Masone.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Masone.

Genova, addì 24 gennaio 1940-XVIII

p. *Il prefetto*: BELLEI

(566)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.